



COMUNE DI BETTOLA
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2006

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) ai fini dell'accesso agevolato a servizi e prestazioni sociali erogati dall'Amministrazione Comunale, recependo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e relativi provvedimenti attuativi.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalle disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente Regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Articolo 2 Destinatari

Destinatari del presente Regolamento e della fruizione in misura agevolata dei servizi e delle prestazioni sociali comunali sono i soggetti residenti e loro nuclei familiari, cittadini italiani o comunitari o in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Articolo 3 Interventi, prestazioni e servizi

A titolo esemplificativo, non esaustivo né vincolante, si elencano di seguito alcuni interventi, prestazioni e servizi, anche a domanda individuale, che il Comune eroga in forma agevolata, allo scopo di promuovere una qualificata integrazione sociale dei soggetti in stato di bisogno e a rischio di emarginazione, cui si procede all'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e, per ciascuno di essi, il tipo di utilizzo che ne viene fatto:

a) servizi territoriali per anziani e disabili:

- a1) *assistenza domiciliare*: l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall'utenza;

- a2) *servizio di accompagnamento*: l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è impiegato ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento della quota;
- a3) *soggiorni climatici per anziani*: l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è impiegato ai fini del calcolo dell'importo del contributo concesso;
- b) **contributi economici**:
- b1) *contributi ad utenze con disabilità grave e permanente*: l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è impiegato ai fini del calcolo dell'importo del contributo concesso;
- c) **servizi all'infanzia e scolastici**:
- c1) *asilo nido*: l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è impiegato ai fini della costituzione della graduatoria per l'inserimento ed ai fini del calcolo dell'importo dell'agevolazione tariffaria concessa;
- c2) *refezione scolastica*: l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall'utenza;
- c3) *trasporto scolastico*: l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall'utenza;

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso ente locale, nelle quali la misura dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

Articolo 4 *Erogazione in forma agevolata*

L'accesso alle prestazioni, ovvero alla fruizione dei servizi in misura agevolata, di cui all'articolo 3, è riconosciuto previo accertamento dell'Indicatore della Situazione Economica, definito con applicazione dei criteri di cui al capo II, al fine di garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno, in relazione alle specifiche tipologie di intervento ed alle disponibilità di bilancio.

Le predette prestazioni e servizi sono erogati in forma totalmente gratuita, ovvero con applicazione della tariffa minima ove non sia prevista l'esenzione, a favore dei residenti, come identificati all'articolo 1, il cui nucleo familiare di appartenenza dimostri una condizione economica inferiore al minimo vitale, come definito al capo III.

La Giunta Comunale, in conformità ai principi generali contenuti nel presente regolamento e nel rispetto degli indirizzi di bilancio inerenti la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale, potrà prevedere forme di agevolazione tariffaria ulteriori ed intermedie, graduate in proporzione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. Inoltre la Giunta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.

109, come integrato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, potrà prevedere, accanto all'Indicatore della Situazione Economica, criteri ulteriore di selezione dei beneficiari.

Il Regolamento introduce specifici momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Articolo 5

Definizione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (per famiglia anagrafica si intende "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avente dimora abituale nello stesso Comune"), salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti;
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - c1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - c2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il criterio anagrafico;
- e) i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi:
 - e1) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quanto è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
 - e2) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;

- e3) quanto uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e4) quanto si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e5) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- f) il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- g) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 6

Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'Indicatore della situazione patrimoniale, come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene calcolato rapportando il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE), come determinato ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 1.

Tabella 1 – Scala di equivalenza

<i>Numero di componenti il nucleo familiare</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04

<i>Numero di componenti il nucleo familiare</i>	<i>Parametro</i>
4	2,46
5	2,85

I parametri indicati nella tabella 1 sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico – fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l’invalidità di guerra e l’invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria;
- maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Ai fini dell’applicazione della maggiorazione dello 0,2 si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettera a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. La maggiorazione si applica quanto i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 9 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della predetta dichiarazione sostitutiva.

Articolo 7

Determinazione dell’Indicatore della Situazione Reddittuale

L’Indicatore della Situazione Reddittuale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari derivanti dalle attività indicate all’articolo 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €5.164,57 (Lire 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Articolo 8

Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale

Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della Situazione Patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:

- a) il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (Lire 100.000.000);
- b) il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'articolo 3, comma 2 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e, per ciascun componente il nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto a 500 euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15.493,71 (Lire 30.000.000), che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 5, lettera d).

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.

Articolo 9

Dichiarazione sostitutiva unica

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta, ai soggetti di cui al successivo art. 10, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello – tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la presentazione.

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'Ente la possibilità di stabilire, per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione Comunale può chiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 30.06.2003, n. 196.

Articolo 10

Assistenza alla compilazione e rilascio dell'attestazione

Per l'assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva ed il rilascio dell'attestazione ISEE il Comune può avvalersi di soggetti esterni, in collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale autorizzati secondo quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 241/97.

CAPO III
SOGLIE PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE

Articolo 11
Definizione di "minimo vitale"

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare si presume non dispongano di risorse finanziarie sufficienti per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Quale valore economico del "minimo vitale" è assunto l'importo del trattamento minimo di pensione INPS (importo mensile x 13 mensilità) rapportato per il nucleo familiare alla scala di equivalenza:

<i>Numero di componenti il nucleo familiare</i>	<i>Minimo vitale</i>
1	Importo trattamento minimo x 1,00
2	Importo trattamento minimo x 1,57
3	Importo trattamento minimo x 2,04
4	Importo trattamento minimo x 2,46
5	Importo trattamento minimo x 2,85

I parametri indicati nella tabella di cui sopra sono incrementati in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6.

CAPO IV
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 12
Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata al competente Ufficio Comunale corredata della attestazione ISEE, rilasciata dal soggetto al quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 9.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suo confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle

informazioni fornite, anche da parte della Guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali.

Articolo 13 *Procedimento*

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di fruizione della prestazione o servizio sociale in misura agevolata, il Responsabile del Settore competente, adotta un provvedimento finale motivato di ammissione o di rigetto della domanda. L'esito del provvedimento verrà di norma comunicato all'interessato, obbligatoriamente nel caso di rigetto della domanda.

Qualora il Responsabile ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Gli effetti dell'ammissione alla prestazione o al servizio in misura agevolata decorrono, di norma, dalla data del provvedimento di ammissione, ovvero dalla data di presentazione della domanda ove previsto. In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificamente disciplinato.

Articolo 14 *Ricorsi*

In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio sociale richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Responsabile entro 10 giorni dalla formale concessione del diniego o di concessione inadeguata. Il Responsabile si esprimerà nei successivi 30 giorni.

Articolo 15 *Modalità applicativa*

I valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corrispondenza dei quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi.

CAPO V **DISPOSIZIONI DIVERSE**

Articolo 16 *Deroghe*

In casi di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione

economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal servizio di Assistenza Sociale, la Giunta Comunale può riconoscere l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità. In nessun caso è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

Articolo 17
Trattamento dei dati personali

Qualunque informazioni relativa alla persona di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

CAPO VI
NORME FINALI

Articolo 18
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006.

Per i servizi all'infanzia e scolastici le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno a partire dall'anno scolastico 2006/2007.